



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 25 DEL 08/07/2019

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno OTTO del mese di LUGLIO alle ore 15:10 nella sede provinciale si è riunito sotto la presidenza del Presidente FRANCESCO RUCCO il Consiglio Provinciale nelle persone dei signori Consiglieri:

All'appello risultano:

RUCCO FRANCESCO	Presente	GASPARINI GIOVANNI ANTONIO	Presente
ACERBI GIANCARLO GIUSEPPE	Presente	GONZO FRANCESCO ENRICO	Presente
BALBI CRISTINA	Presente	GUZZONATO MARCO	Presente
DALLA POZZA CARLO	Presente	MACILOTTI MATTEO	Assente/G
DANDREA MASSIMILIANO	Assente/G	MARANGON RENZO	Assente
DE MARZO LEONARDO	Presente	ORSI VALTER	Assente/G
FACCIO DAVIDE	Assente/G	SANTINI GIORGIO	Presente
FRANCO MARIA CRISTINA	Presente	VERONESE MATTIA	Presente
FRIGHETTO MAURO	Assente		

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE ANGELO MACCHIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

PRESENTI n. 11 - ASSENTI n. 6

Sono presenti i gli **Scrutatori** nei Sigg.: GUZZONATO

Sono presenti i **Revisori**: /

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza in conformità dell'art. 16 dello Statuto Provinciale, invita i membri del Consiglio a deliberare in ordine alla proposta avente ad

OGGETTO: MODIFICHE ALL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO PER LA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI EX ART.23 DELLA L.R. N. 50/1993.

OGGETTO: MODIFICHE ALL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO PER LA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI EX ART.23 DELLA L.R. N. 50/1993.

Il Direttore Generale dott. Angelo Macchia relaziona:

Con deliberazione nn. 16095/20 del 16 maggio 2006 il Consiglio Provinciale ha approvato, ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 50/1993, il Regolamento per la gestione della fauna selvatica nella zona faunistica delle Alpi e per la disciplina dell'esercizio dell'attività venatoria nei Comprensori alpini di caccia.

Detto Regolamento, successivamente modificato e integrato, all'art.4 dispone in merito alle procedure per l'iscrizione dei cacciatori ai Comprensori alpini.

In particolare, per l'accoglimento delle domande di iscrizione, il punto 12 dell'art. 4 del Regolamento in parola stabilisce l'ordine di priorità a cui attenersi nella formazione della graduatoria delle domande stesse, visto che, in conformità alle vigenti norme, le iscrizioni vengono accolte fino a completamento dei posti disponibili, mentre le eventuali domande eccedenti il numero massimo fissato dalla Giunta Provinciale (DGP n. 172 del 09.05.2007 e s.m.i.) devono essere respinte. L'ordine di priorità è il seguente:

- residenza nel territorio della Riserva per la quale si fa istanza al fine di praticarvi l'attività venatoria;
- residenza nel territorio del Comprensorio a cui si chiede di aderire;
- riequilibrio della densità venatoria minima e massima tra Comprensori della Provincia, ai fini del rispetto dell'indice di densità venatoria;
- riequilibrio della densità venatoria tra Comprensori e ATC della Provincia; a tal fine sarà data precedenza alle domande presentate da residenti in Comuni della provincia di Vicenza;
- anzianità nell'esercizio dell'attività venatoria nella Zona faunistica delle Alpi;
- essere nativi nel territorio della Riserva o del Comprensorio;
- proprietà o possesso, da almeno 5 anni, di fondi agro-forestali in attualità di coltivazione, inclusi nel Comprensorio, senza limite minimo di ampiezza del fondo agro-forestale;
- residenza nei Comuni parzialmente compresi nel territorio del Comprensorio;
- residenza in Comuni della provincia che confinano con la Zona faunistica delle Alpi;
- residenza in Comuni della regione che confinano con la Zona faunistica delle Alpi;
- anzianità nell'esercizio dell'attività venatoria.

I Comprensori alpini, con nota pervenuta l'8 aprile 2019, hanno comunicato che in data 2 aprile 2019, riunitisi a Romano d'Ezzelino, hanno concordato di chiedere alla Provincia la modifica dell'art. 4, punto 12, del vigente Regolamento provinciale per la zona faunistica delle Alpi, in quanto, "sulla base delle esperienze passate", essi ritengono che "i criteri per l'accoglimento dei nuovi soci non siano equi".

Pertanto essi hanno proposto di modificare come segue il punto 12 dell'art. 4:

"12 - Priorità per l'accoglimento delle domande. L'accoglimento delle domande di associazione ad un Comprensorio alpino deve avvenire nel rispetto dei criteri stabiliti dal Piano faunistico-venatorio provinciale e deve tenere conto del seguente ordine di priorità:

- residenza nel territorio della Riserva per la quale si fa istanza al fine di praticarvi l'attività venatoria;
- residenza nel territorio del Comprensorio a cui si chiede di aderire;
- residenza nei Comuni parzialmente compresi nel territorio del Comprensorio;
- riequilibrio della densità venatoria minima e massima tra Comprensori della Provincia, ai fini del rispetto dell'indice di densità venatoria;
- anzianità nell'esercizio dell'attività venatoria nella Zona faunistica delle Alpi;

- essere nativi nel territorio della Riserva o del Comprensorio;
- proprietà, da almeno 5 anni, di fondi agro-forestali in attualità di coltivazione, inclusi nel Comprensorio, con limite minimo di ampiezza di un ettaro del fondo agro-forestale;
- conduzione, da almeno 5 anni, di fondi agro-forestali in attualità di coltivazione, inclusi nel Comprensorio, con limite minimo di ampiezza di un ettaro del fondo agro-forestale;
- residenza in Comuni della provincia che confinano con la Zona faunistica delle Alpi;
- anzianità nell'esercizio dell'attività venatoria;
- riequilibrio della densità venatoria tra Comprensori e ATC della Provincia; a tal fine sarà data precedenza alle domande presentate da residenti in Comuni della provincia di Vicenza.
- residenza in Comuni della regione che confinano con la Zona faunistica delle Alpi.

Il possesso dei requisiti di cui sopra deve essere dichiarato mediante autocertificazione.”

La proposta di modifica dell'ordine di priorità, presentata dai Comprensori alpini, trova giustificazione nei numerosi casi, verificatisi negli anni scorsi, di cacciatori non accolti pur essendo essi residenti in un Comune il cui territorio ricade parzialmente all'interno del Comprensorio alpino. Essi non sono stati ammessi per esaurimento dei posti disponibili, in quanto, secondo l'ordine di priorità fissato dal Regolamento provinciale, la loro domanda è stata preceduta in graduatoria da quella di altri richiedenti che, sebbene privi di legami con quel territorio e benché residenti in Comuni distanti dal Comprensorio, sono stati accolti per ragioni di riequilibrio della densità venatoria tra il Comprensorio alpino interessato e gli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia.

Tutto ciò ha dato luogo a comprensibili lamentele.

In merito a tale proposta di modifica regolamentare, è stata ravvisata l'opportunità di chiedere alle associazioni venatorie, con nota dell'11 aprile 2019, n. 21017, di esprimere il proprio parere; ha risposto la principale associazione venatoria operante nel territorio provinciale, l'Associazione Cacciatori Veneti, che in data 16.04.2019 (prot. Provincia n. 21785) ha espresso parere favorevole non soltanto alla modifica delle priorità per l'accoglimento delle domande, così come richiesto dai Comprensori alpini, ma anche alle ulteriori richieste dei Comprensori, di seguito illustrate.

Con la medesima nota dell' 8 aprile 2019, sopra richiamata, infatti, i Comprensori alpini hanno fatto presente la necessità di modificare anche altri punti dell'art. 4 del Regolamento Zona Alpi e, precisamente, i punti 3 e 6, laddove essi dispongono in merito al pagamento delle quote associative per le nuove domande di iscrizione. È previsto, infatti, al punto 6, che, se colui che chiede di associarsi non risiede nel Comprensorio alpino, la sua domanda di adesione dovrà essere accompagnata dalla dimostrazione dell'avvenuto pagamento della quota associativa, mentre, al punto 3 - ultimo capoverso – è stabilito che, se il richiedente risiede nel Comprensorio da almeno tre anni, e, dunque, ha diritto di essere accolto in virtù dell'art. 4 punto 4, egli dovrà versare la quota associativa soltanto nel momento in cui gli sarà comunicata l'accettazione della domanda.

Tale procedura comporta ogni anno un aggravio amministrativo per i Comprensori alpini, che, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, del Regolamento provinciale in parola, sono tenuti a restituire la quota di iscrizione qualora la domanda sia stata respinta.

Pertanto i Comprensori chiedono di modificare il Regolamento, affinché il pagamento della quota associativa avvenga contestualmente alla presentazione della domanda nel caso di cacciatore residente da almeno tre anni, il quale sarà accolto di diritto ai sensi dell'art. 4 punto 4, mentre, nel caso di cacciatore non residente, il cui eventuale accoglimento dipenderà dalla sua posizione in graduatoria, sia prevista la presentazione della sola domanda, con riserva di effettuare il pagamento qualora la domanda stessa sia stata accolta.

A tal fine dovranno essere modificati i punti 3 – 4 – 6 dell'art. 4.

Con la stessa nota dell'8 aprile 2019, infine, i Comprensori alpini hanno chiesto che sia loro consentito di non prendere in esame le domande presentate prima che la Provincia abbia pubblicato il numero di posti liberi in ciascuna Riserva di caccia. Come stabilito dall'art. 4, punto 5, la Provincia, entro il 30 aprile, comunica ai Presidenti dei Comprensori in quali Riserve si potranno accogliere nuovi iscritti e il numero ammissibile in ciascuna di esse. Entro il 31 maggio i Comprensori alpini interessati riceveranno le nuove domande.

Ogni anno, invece, senza attendere la pubblicazione dell'elenco delle Riserve con disponibilità di posti, vengono presentate domande di adesione anche a quei Comprensori alpini le cui Riserve di caccia non hanno posti liberi.

Le ragioni della suddetta proposta dei Comprensori alpini sono da ricercare nel fatto che le domande non vengono accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione, ma in dipendenza dai requisiti di priorità posseduti e, dunque, in base alla posizione occupata nella graduatoria appositamente stilata, limitatamente al numero di posti disponibili; inoltre, se la domanda viene presentata ad un Compensorio che non ha a disposizione posti liberi, l'istanza non può andare a buon fine, mentre rimane comunque a carico del Compensorio l'onere di comunicare l'impossibilità di accogliere la domanda stessa e di restituire l'eventuale quota associativa versata dal richiedente.

Anche tale proposta dei Comprensori può essere accolta, in quanto il suo recepimento renderà più snella la procedura amministrativa che, è il caso di sottolinearlo, viene svolta da strutture associative, quali sono i Comprensori alpini, che non dispongono né di uffici né di personale amministrativo, ma che ottemperano agli adempimenti a loro carico tramite il supporto di volontari.

Come sopra anticipato, anche in merito a tali due ultime proposte sono state consultate tutte le associazioni venatorie ed è pervenuta soltanto la risposta dell'Associazione Cacciatori Veneti che ha espresso parere favorevole.

Si ritiene, pertanto, che la complessiva richiesta dei Comprensori alpini debba essere accolta provvedendo a modificare, come da loro proposta, sia l'ordine di priorità nell'accoglimento delle domande di adesione, di cui al punto 12 dell'art. 4 del Regolamento provinciale per la zona faunistica delle Alpi, sia le modalità di pagamento per le nuove domande (punti 3 – 4 e 6 dell'art. 4), sia i termini iniziali e finali per la presentazione delle nuove domande (punto 5 dell'art. 4).

In dettaglio:

- il punto 12 viene modificato recependo il testo proposto dai Comprensori e sopra riportato.

- viene cancellato l'ultimo capoverso del punto 3: *“Le nuove domande di adesione al Compensorio alpino non dovranno essere accompagnate dalla quota associativa che dovrà essere versata soltanto al momento in cui viene accolta e comunicata l'accettazione al Compensorio stesso”*.

- al punto 4 – *Iscrizione dei residenti* – viene aggiunto il seguente capoverso:

La domanda deve essere accompagnata dalla dimostrazione dell'avvenuto pagamento della quota di associazione al Compensorio.

- il punto 6—*Procedure per l'iscrizione di nuovi cacciatori non residenti da almeno tre anni* – viene così modificato:

*Il cacciatore che intenda essere iscritto in qualità di socio ad un Compensorio alpino deve farne richiesta al Presidente del Compensorio medesimo, **dopo che la Provincia avrà pubblicato l'elenco delle Riserve nelle quali vi sono posti liberi, con il rispettivo numero di posti disponibili.***

La domanda presentata in anticipo rispetto alla pubblicazione dell'elenco da parte della Provincia non sarà presa in considerazione.

La richiesta deve essere presentata, a pena di esclusione, entro il 31 maggio, utilizzando il modulo, specifico per ogni Compensorio, predisposto dalla Provincia. Sul modulo stesso il richiedente deve indicare la Riserva da lui scelta per l'esercizio della caccia.

La domanda non dovrà essere accompagnata dalla quota associativa che sarà versata non appena il Compensorio alpino avrà comunicato che la domanda è stata accolta.

Il testo dell'art. 4, modificato e integrato come sopra illustrato, costituisce l'Allegato che forma parte integrante ed essenziale del presente provvedimento.

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 10/01/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

Richiamato altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano Performance 2019/2021;

Acquisito ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il parere favorevole espresso dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del visto di conformità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto presidenziale n. 107 del 15/11/2018;

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Udito e fatto proprio quanto esposto dal relatore;

Udita la discussione seguitane, come da sintesi riepilogativa e da registrazione integrale agli atti;

Preso atto dell'eserita votazione, come da sintesi riepilogativa che segue;

DELIBERA

1. di modificare, per quanto in premessa, il vigente Regolamento provinciale per la Zona faunistica delle Alpi, approvato con deliberazione consiliare nn. 16095/20 del 16 maggio 2006 e s.m.i., limitatamente all'art. 4, come da testo allegato quale parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art. 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

Responsabile del Procedimento: dott. Adriano Arzenton

SINTESI RIEPILOGATIVA
(per la discussione vedasi la registrazione in atti)

Il Presidente Rucco passa la parola al Direttore Angelo Macchia per l'illustrazione del provvedimento.

Il Direttore MACCHIA illustra il provvedimento "omissis"

Terminata l'illustrazione, il Presidente dichiara aperta la discussione. Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente mette in votazione **il provvedimento proposto** che viene approvato all'unanimità con 11 voti favorevoli.

Esaurito l'argomento il Presidente passa al punto successivo all'ordine del giorno.

Sottoscritto dal
PRESIDENTE
FRANCESCO RUCCO
con firma digitale

Sottoscritto dal
SEGRETARIO GENERALE
ANGELO MACCHIA
con firma digitale



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

Proposta di Deliberazione

Settore CACCIA PESCA E SPORT
proposta n. 863/2019

OGGETTO: MODIFICHE ALL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO PER LA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI EX ART.23 DELLA L.R. N. 50/1993.

VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(ai sensi del Decreto presidenziale n. 107 del 15/11/2018)

(X) Favorevole () Contrario

.....

Vicenza, 14/06/2019

**Sottoscritto dal Segretario
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

Proposta di Deliberazione

Settore CACCIA PESCA E SPORT
proposta n. 863/2019

OGGETTO: MODIFICHE ALL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO PER LA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI EX ART.23 DELLA L.R. N. 50/1993.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(ai sensi dell'art. 49 e 147 bis 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

(X) Favorevole () Contrario

.....

Vicenza, 13/06/2019

**Sottoscritto dal Dirigente
(ARZENTON ADRIANO)
con firma digitale**

ALLEGATO

ART. 4 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL COMPRENSORIO ALPINO

1 - Unicità del Compensorio di appartenenza.

I cacciatori sono ammessi a praticare la caccia in qualità di soci in un solo Compensorio alpino della provincia e, all'interno del Compensorio, in una sola Riserva, a parità di diritti e di doveri, nel limite dei posti disponibili nelle singole Riserve del Compensorio. Il Comitato direttivo del Compensorio, all'unanimità dei suoi componenti, può proporre alla Provincia di derogare all'obbligo per il cacciatore di praticare l'esercizio venatorio soltanto nella Riserva di appartenenza, per tutte le forme di caccia o limitatamente a forme di caccia specialistica, di cui all'art. 15 del presente Regolamento.

2 - Caccia nei territori di proprietà collettiva.

L'attività venatoria nei territori di proprietà collettiva ricadenti nel censuario di un altro Comune è disciplinata in conformità agli accordi che i Compensori alpini e le Riserve di caccia interessati hanno a suo tempo stipulato o avranno stipulato e che la Provincia ha a suo tempo recepito o avrà recepito e garantito, secondo quanto previsto al capitolo 10.3 del Piano faunistico-venatorio approvato dal Consiglio provinciale in data 01.07.2003. Il presente Regolamento conferma l'efficacia dei protocolli d'intesa già sottoscritti dai Compensori alpini e dalle Riserve e recepiti dalla Provincia.

3 - Diritto di associazione e rinnovo della qualifica di socio.

È assicurato il diritto di associazione ai cacciatori già associati alla Riserva stessa nella precedente stagione venatoria.

Al socio che intenda rinnovare l'adesione al Compensorio alpino per la successiva stagione venatoria è sufficiente versare la quota associativa annuale entro il 1° marzo.

Ai ritardatari è consentito di pagare entro 15 giorni dalla normale scadenza, con l'aumento della quota associativa stabilita dal Compensorio di appartenenza in misura non superiore alla percentuale del 50 per cento della quota base.

In concomitanza con il versamento della quota associativa, il socio ha l'obbligo di restituire al Compensorio di appartenenza il tesserino venatorio regionale della precedente stagione di caccia, ai fini dell'eventuale statistica sui prelievi effettuati.

Omissis

4 - Iscrizione dei residenti.

I residenti da almeno tre anni nel Compensorio e nella Riserva in cui chiedono di iscriversi sono automaticamente accolti, purché presentino regolare domanda di adesione entro il 1° marzo. Dopo tale data la domanda non potrà essere accolta, tranne per i neo-cacciatori che la potranno inoltrare in qualsiasi periodo dell'anno.

La domanda deve essere accompagnata dalla dimostrazione dell'avvenuto pagamento della quota di associazione al Compensorio.

5 - Scadenze.

Entro il 31 marzo i Presidenti dei Compensori alpini comunicheranno alla Provincia l'elenco degli iscritti al Compensorio, suddivisi per Riserva.

La Provincia, entro il 30 aprile, comunicherà ai Presidenti dei Compensori in quali Riserve si potranno accogliere nuovi iscritti e il numero ammissibile.

Entro il 31 maggio i Compensori alpini interessati riceveranno le nuove domande.

Entro il 10 giugno i Comprensori comunicheranno alla Provincia i nominativi dei nuovi soci e l'elenco delle domande respinte, corredato da copia delle relative raccomandate di diniego.

6 - Procedure per l'iscrizione di nuovi cacciatori non residenti da almeno tre anni.

Il cacciatore che intenda essere iscritto in qualità di socio ad un Compensorio alpino deve farne richiesta al Presidente del Compensorio medesimo, **dopo che la Provincia avrà pubblicato l'elenco delle Riserve nelle quali vi sono posti liberi, con il rispettivo numero di posti disponibili.**

La domanda presentata in anticipo rispetto alla pubblicazione dell'elenco da parte della Provincia non sarà presa in considerazione.

La richiesta deve essere presentata, a pena di esclusione, entro il 31 maggio, utilizzando il modulo, specifico per ogni Compensorio, predisposto dalla Provincia. Sul modulo stesso il richiedente deve indicare la Riserva da lui scelta per l'esercizio della caccia.

La domanda non dovrà essere accompagnata dalla quota associativa che sarà versata non appena il Compensorio alpino avrà comunicato che la domanda è stata accolta.

7 - Iscrizione dei neo-abilitati.

I neo-cacciatori potranno inoltrare domanda di iscrizione ad un Compensorio alpino in qualsiasi periodo dell'anno. Il Compensorio alpino, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, si esprimerà sull'accoglimento o sul rigetto della domanda stessa.

I neo-cacciatori che risiedano in un comune in cui almeno il 50% del territorio sia compreso nella zona Alpi hanno diritto di essere accolti nel Compensorio anche se abitanti nella parte del comune non facente parte di tale territorio.

Soltanto per il primo anno di applicazione della presente norma, anche i cacciatori abilitati negli anni precedenti, che si trovino nella situazione sopra descritta potranno, se lo desiderano, essere accolti nel Compensorio, previa presentazione della domanda di iscrizione.

Il Compensorio ha facoltà di ridurre, per i neo-abilitati, l'obbligo di residenza di tre anni previsto dal presente regolamento.

8 - Inammissibilità.

Le eventuali domande presentate prima del conseguimento della prescritta abilitazione sono considerate inammissibili.

9 - Domande presentate da possessori di terreni.

Il Compensorio alpino potrà concedere la qualifica di socio a quei cacciatori che possiedono terreni coltivati per almeno un ettaro, anche se privi dei tre anni di residenza. Qualora tali domande di iscrizione non vengano accolte, il Compensorio ha facoltà di rilasciare un pacchetto minimo di 10 permessi per uscite stagionali di caccia alla migratoria.

10 - Superamento del numero di soci ammissibili.

Quando il numero dei soci ammessi alla Riserva di caccia del Compensorio è superiore a quello stabilito dalla Provincia, non potranno essere accolti nuovi soci, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 7; tuttavia non possono essere accolte nemmeno le domande d'iscrizione presentate da richiedenti che risiedano da più di tre anni entro il territorio della Riserva stessa, allorché questi sono contemporaneamente soci di altri Comprensori o ATC nella Regione Veneto.

11 - *Reciprocità.*

Fatti salvi i diritti acquisiti, i Comitati direttivi hanno facoltà di applicare il regime della reciprocità per l'accoglimento delle nuove domande di associazione, presentate da cacciatori residenti in altra provincia, compatibilmente con la disponibilità di posti.

12 - *Priorità per l'accoglimento delle domande.*

L'accoglimento delle domande di associazione ad un Comprensorio alpino deve avvenire nel rispetto dei criteri stabiliti dal Piano faunistico-venatorio provinciale e deve tenere conto del seguente ordine di priorità:

- **residenza nel territorio della Riserva per la quale si fa istanza al fine di praticarvi l'attività venatoria;**
- **residenza nel territorio del Comprensorio a cui si chiede di aderire;**
- **residenza nei Comuni parzialmente compresi nel territorio del Comprensorio;**
- **riequilibrio della densità venatoria minima e massima tra Comprensori della Provincia, ai fini del rispetto dell'indice di densità venatoria;**
- **anzianità nell'esercizio dell'attività venatoria nella Zona faunistica delle Alpi;**
- **essere nativi nel territorio della Riserva o del Comprensorio;**
- **proprietà, da almeno 5 anni, di fondi agro-forestali in attualità di coltivazione, inclusi nel Comprensorio, con limite minimo di ampiezza di un ettaro del fondo agro-forestale;**
- **conduzione, da almeno 5 anni, di fondi agro-forestali in attualità di coltivazione, inclusi nel Comprensorio, con limite minimo di ampiezza di un ettaro del fondo agro-forestale;**
- **residenza in Comuni della provincia che confinano con la Zona faunistica delle Alpi;**
- **anzianità nell'esercizio dell'attività venatoria;**
- **riequilibrio della densità venatoria tra Comprensori e ATC della Provincia; a tal fine sarà data precedenza alle domande presentate da residenti in Comuni della provincia di Vicenza.**
- **residenza in Comuni della regione che confinano con la Zona faunistica delle Alpi.**

Il possesso dei requisiti di cui sopra deve essere dichiarato mediante autocertificazione.

13 - *Diniego dell'iscrizione.*

I Comitati direttivi, entro il 10 giugno, notificano agli interessati l'eventuale diniego, con lettera raccomandata nella quale devono essere indicati l'autorità, le modalità e il termine – così come stabilito nel presente Regolamento - entro il quale è possibile ricorrere. Al ricevimento del diniego e, comunque, non oltre il 30 giugno, i cacciatori non accolti possono presentare domanda d'iscrizione agli ATC della Provincia.

14 - *Richiesta di riesame.*

Avverso la decisione del Comitato direttivo i cacciatori non accolti possono presentare richiesta di riesame alla Provincia nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. La Provincia decide in merito, entro il 14 agosto, con apposito provvedimento che può essere anche cumulativo.

15 - *Riscontro della qualità di socio.*

La qualità di socio del Comprensorio deve trovare riscontro nel tesserino regionale di caccia, nonché nella tessera associativa annuale, qualora ne sia prevista l'adozione, pena la decadenza.

16 - Tessere associative annuali.

Le tessere associative annuali, se previste dai Compensori alpini, sono fatte stampare da ogni singolo Comitato direttivo in ordinata successione numerica, vengono firmate dal Presidente e consegnate ad ogni avente diritto, almeno quindici giorni prima dell'apertura generale della caccia.

17 - Adempimenti del Comitato direttivo.

Il Comitato direttivo non può ritardare o rifiutare l'apposizione del timbro del Compensorio e della Riserva di appartenenza sul tesserino regionale agli aventi diritto, né ritardare o rifiutare ai medesimi la consegna della tessera associativa, se prevista.

18 - Ritiro del tesserino venatorio da parte del socio.

Il cacciatore ammesso ad una Riserva di caccia che entro 15 giorni dall'inizio della stagione venatoria non provveda a ritirare gli obbligatori documenti (tesserino venatorio regionale e, se prevista, tessera associativa della Riserva), previo avviso ultimativo da parte del Compensorio alpino, da inviarsi con lettera raccomandata A.R., decade dalla qualità di socio. Il cacciatore ha otto giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione per regolarizzare la propria posizione. Il cacciatore che, a motivo del mancato ritiro dei documenti suddetti, decada per due anni consecutivi dalla qualità di socio non potrà iscriversi a quella stessa Riserva per i successivi cinque anni. Fatto salvo il caso di decesso, al cacciatore decaduto dalla qualità di socio non è dovuta la restituzione della quota associativa.